



Consiglio Comunale

ORDINE DEL GIORNO

Oggetto: *Applicazione delle clausole sociali in materia di protezione del lavoro.*

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 36/2023 (Codice degli Appalti in GU del 13.04.2023) prevede l'applicazione delle clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale, difatti:

- l'allegato I.1 (Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti) art.2 lettera o) (Definizioni dei contratti) del DL.GS.36/2023 stabilisce:

«clausole sociali», disposizioni che impongono a un datore di lavoro il rispetto di determinati standard di protezione sociale e del lavoro come condizione per svolgere attività economiche in appalto o in concessione o per accedere a benefici di legge e agevolazioni finanziarie.

- l'articolo-57 (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale) comma 1 definisce:

per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti, tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove riguardi il settore dei beni culturali e del paesaggio, e nel rispetto dei principi dell'Unione europea, devono contenere specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto o della concessione e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché a garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare.

- l'articolo 186 (Affidamenti dei concessionari) comma 2 recita:

i titolari di concessioni di lavori e di servizi pubblici, ad esclusione di quelli disciplinati dal Libro III, già in essere alla data di entrata in vigore del codice, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, e non affidate conformemente al diritto dell'Unione europea vigente al momento dell'affidamento o della proroga, affidano mediante procedura ad evidenza pubblica una quota tra il 50 per cento e il 60 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture stabilita convenzionalmente dal concedente e dal concessionario; l'ente concedente tiene conto delle dimensioni economiche e dei caratteri dell'impresa, dell'epoca di assegnazione della concessione, della sua durata residua, del suo oggetto, del suo valore economico e dell'entità degli investimenti effettuati. L'affidamento avviene mediante procedura ad evidenza pubblica, con la previsione di clausole sociali per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità.

- Specifiche clausole sociali indicano, come requisiti necessari dell'offerta, criteri orientati tra l'altro a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato e a promuovere meccanismi e strumenti anche di premialità per realizzare le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

- L'affidamento avviene mediante procedura ad evidenza pubblica, con la previsione di clausole

sociali per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità.

- Il Comune di Napoli ha approvato tre Deliberazioni di Giunta comunale, favorendo in tutti i casi l'applicazione delle norme vigenti in materia di clausole sociali:

- DGC 385/2013 avente ad oggetto Linee Guida per l'introduzione negli appalti di lavori e di servizi di una clausola a favore dell'occupazione di persone con particolari difficoltà di inserimento lavorativo;

- DGC 592/2017 avente ad oggetto Approvazione dello schema di Protocollo di Intesa con le Organizzazioni sindacali territoriali in materia di appalti e concessioni di lavori riconducibili agli interventi previsti nel "Patto per Napoli";

- DGC 97/2021 avente ad oggetto Atto di indirizzo negli appalti di lavori, forniture e servizi del Sistema della Partecipazioni del Comune di Napoli di clausole a favore dell'occupazione di persone con particolari difficoltà di inserimento lavorativo.

- L'applicazione delle clausole sociali negli affidamenti di contratti di appalto di lavori, forniture e servizi, in particolare nel Sistema delle Partecipazioni del Comune di Napoli, costituisce elemento di crescita e sviluppo del territorio e di salvaguardia del lavoro nonché delle competenze acquisite nell'ambito di esperienze realizzate con contratti di lavoro atipici in seno alle Partecipate stesse.

Si chiede:

l'applicazione piena e immediata della normativa vigente a livello europeo, nazionale e locale in materia di clausole sociali, in funzione della protezione del lavoro in senso ampio, della garanzia del diritto al lavoro dei soggetti a maggior rischio di esclusione sociale e della salvaguardia delle competenze delle lavoratrici e dei lavoratori a vario titolo inseriti nel sistema delle Partecipazioni del Comune di Napoli.

I Consiglieri Comunali

Sergio D'Angelo

Rosario Andreozzi

Luigi Carbone

Fiorella Saggese

Flavia Sorrentino

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93*